

AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/1222

del 01/04/2022

a cura di Davide Ceccato

COVID-19 - disposizioni di uscita dalla fase emergenziale

In vigore dal 1° aprile le disposizioni conseguenti alla cessazione dello stato emergenziale

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 70 è stato pubblicato il decreto legge <u>24 marzo 2022</u>, n. <u>24</u>, recante "disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da **COVID-19**, in conseguenza della **cessazione dello stato di emergenza**". Il provvedimento, in **vigore** dal **25 marzo** prevede le seguenti disposizione di seguito riportate schematicamente:

FASE POST EMERGENZIALE - DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

Accesso con green pass base fino al 30 aprile

A decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022 è sufficiente il green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro anche ai lavoratori ultracinquantenni (nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021). I lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base. Dunque, fino al 30 aprile, ai lavoratori under e over 50 si applicheranno indistintamente le misure di cui agli artt. 9-septies, 9-octies e 9- novies del DL n. 52/2021. Rimane comunque per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale (art. 4-quater del DL n. 44/2021) e il relativo regime sanzionatorio da parte dell'agenzia delle entrate (art. 4-sexies del DL n. 44/2021)

Mascherine chirurgiche fino al 30 aprile 2022

Il nuovo art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, **dal 1º aprile al 30 aprile 2022**, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro (sono pertanto sufficienti per l'ingresso in azienda);

Sorveglianza sanitaria eccezionale

L'art. 10 del DL 24/2022 proroga <u>fino al 30 giugno 2022</u> i termini di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3 del DL n. 34/2020 sulla **sorveglianza sanitaria** eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;

smart working

L'art. 10 del DL 24/2022 proroga <u>fino al 30 giugno i termini di cui all'art.</u> **90**, commi 3 e 4 del DL n. 34/2021 sullo **smart working** semplificato per i lavoratori del settore privato.

Lavoratori fragili

Non è stata prevista la proroga dell'art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020 sui lavoratori c.d. fragili. Spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili.

Protocolli anticontagio

Anche nel nuovo impianto regolatorio della fase post emergenziale, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

Infatti rimangono in vigore, in quanto privi di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza:

- l'art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro;
- l'art. 29-bis del DL n. 23/2020, che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica).

Secondo Confindustria consiglia di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale.

Da tener presente che i dati epidemiologici sull'andamento della pandemia, la numerosità delle denunce di infortunio da COVID-19 all'INAIL (oltre 33.300 nel primo bimestre 2022) e l'allentamento solo graduale delle misure di precauzione nelle attività sociali confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione) e, con esso, la possibile responsabilizzazione del datore di lavoro, rispetto alla quale l'applicazione integrale dei Protocolli garantisce un'esimente ex art. 29-bis del DL n. 23/2020.

Inoltre l'operatività dell'art. 29-bis che, come anticipato, non è soggetta ad alcun termine di scadenza, prescinde dalla natura obbligatoria dei Protocolli di sicurezza anticontagio. Infatti, nella logica della presunzione ex art. 29-bis, i Protocolli assumono rilevanza non già per la loro cogenza ex lege, ma per l'osservanza delle rispettive prescrizioni, quali misure necessarie a tutelare i lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c.: i datori di lavoro ... adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli. Inoltre, l'indipendenza della presunzione rispetto alla natura obbligatoria dei Protocolli anticontagio è confermata dal secondo periodo della norma stessa, in base al quale, qualora non dovessero trovare applicazione i Protocolli espressamente richiamati, assumono comunque rilevanza le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Aggiornamento protocollo poteri di ordinanza Mini salute

Art 3 DL 24/2022 - dal 1º aprile 2022 al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, può:

✓ adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali (nuovo art. 10-bis, co. 1, lett. a) del DL n. 52/2021);

√ introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti (nuovo art. 10-bis, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021).

ISOLAMENTO – AUTO SORVEGLIANZA - CONTATTI STRETTI

Isolamento auto sorveglianza Art 4 DL 24/2022

isolamento dal 1º aprile 2022

Il DL 24/2022 modifica il DL 52/2021 introducendo l'art 10-ter il regime dell'isolamento (legato alla positività al COVID-19) e della quarantena e dell'auto sorveglianza (legato al contatto stretto con casi confermati positivi al COVID-19) rinviando a una circolare del Ministero della salute per la definizione delle modalità attuative.

In particolare, a partire dal 1° aprile 2022, per le persone risultate positive al COVID-19:

- è confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione;
- la cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione alla

ASL del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Al momento, non risultano nuove indicazioni ministeriali in ordine alla durata dell'isolamento; nelle more, salve diverse indicazioni da parte del medico di medicina generale, **può farsi riferimento alla Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136** (ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.);

contatti stretti auto sorveglianza dal 1º aprile 2022 L'auto sorveglianza: la norma non ne limita più l'applicazione ai soggetti vaccinati (con dose booster o da meno di 120 giorni) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o dopo completamento del ciclo primario). Pertanto, salvo differenti indicazioni del Ministero della salute, a partire dal 1º aprile 2022, il regime dell'auto sorveglianza si applicherà in caso di contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, con il conseguente superamento delle circolari del Ministero della salute inerenti alla quarantena da contatto per i soggetti non vaccinati e per quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (ex multis Circolare 4 febbraio 2022, n. 9498); pertanto i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 si applica il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di:

 i) indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;

effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

OBBLIGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - FFP2 - MASCHERINE

Obbligo di FFP2 dal 01 al 31 aprile Trasporto pubblico L'art. 5 del DL 24/2022 detta le regole per l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introducendo l'art. 10-quater del DL n. 52/2021

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio l'uso della c.d. mascherina FFP2

per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

I vettori o i loro delegati sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei citati mezzi di trasporto avvenga nel rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2:

Obbligo di FFP2 dal 01 al 31 aprile spettacoli aperti al pubblico

Obbligo di dispositivi di Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni.

I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2.

di Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina):

vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina) dal 1° aprile al 30 aprile 2022

Esonero da dispositivi protezione delle vie respiratorie (quindi, qualsiasi tipo di mascherina)

- protezione delle in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private. I titolari sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine. Per i luoghi di lavoro, il nuovo art. 10quater, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro;
 - in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine.

Infine, il nuovo art. 10-quater del DL n. 52/2021 conferma l'esonero dall'utilizzo dei DPI per: • per i bambini di età inferiore ai 6 anni;

- per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- per chi sta svolgendo attività sportiva;
- nelle ipotesi di isolamento continuo da persone non conviventi.

ACCESSO CON GREEN PASS BASE DA 1º APRILE AL 30 APRILE 2022

Obbligo di green pass base dal 1° aprile al 30 aprile 2022

L'art. 6 del DL 24/2022 detta misure per il graduale superamento dell'obbligo di green pass base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, quarigione o tampone.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base per l'accesso, tra l'altro, alle seguenti attività e servizi:

- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto (nuovo art. 9-bis del DL n. 52/2021);
- mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (nuovo art. 9quater del DL n. 52/2021);
- luoghi di lavoro pubblici e privati (artt. 9-quinquies e 9-septies del DL n. 52/2021).

ACCESSO CON GREEN PASS RAFFORZATO DAL 1° APRILE AL 30 APRILE 2022

Green pass rafforzato dal 1° aprile al 30 aprile

L'art. 7 del DL 24/2022 detta misure per il graduale superamento dell'obbligo di green pass rafforzato, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione. In particolare, la norma prevede che, dal 1º aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato per l'accesso, tra l'altro, alle seguenti attività e servizi (nuovo art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021):

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

strutture residenziali, socioassistenziali

- b) convegni e congressi;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.»

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle **strutture residenziali**, **socio-assistenziali**, sociosanitarie e hospice rimane soggetto a:

- green pass rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster; oppure
- green pass rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'accesso.

ACCESSO SENZA GREEN PASS DAL 1° APRILE

Acceso Senza green pass

Dal confronto tra le norme in tema di green pass base e rafforzato vigenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e quelle che saranno efficaci dal 1° aprile al 30 aprile 2022, risulta che dal 1° aprile 2022 non sono più interessati da disposizioni limitative all'accesso, tra gli altri, i seguenti servizi e attività:

- servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- servizi di ristorazione svolti all'aperto;
- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- sagre e fiere;
- centri termali;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

ATTIVITA' CON OBBLIGO VACCINALE

PROFESSIONI SANITARIE

L'art. 8 del DL 24/2022 interviene sulla disciplina dell'obbligo vaccinale, quale requisito per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. In particolare, la norma estende fino al 31 dicembre 2022 la vigenza dell'obbligo vaccinale per:

- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nuovo art. 4 del DL n. 44/2021);
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nuovo art. 4-bis del DL n. 44/2021);
- i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 (nuovo art. 4-ter del DL n. 44/2021).

PERSONALE DELLA SCUOLA

L'obbligo vaccinale rimane vigente fino al 15 giugno 2022 per:

- il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (nuovo art. 4-ter.1 del DL n. 44/2021);
- il personale docente ed educativo della scuola (nuovo art. 4-ter.2 del DL n. 44/2021). Ai sensi della nuova norma, il dirigente scolastico

utilizza il docente che non adempie all'obbligo vaccinale in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Tuttavia, per tali ultime categorie di soggetti, come per i lavoratori over 50, fermi l'obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio, è possibile accedere ai luoghi di lavoro esibendo un green pass base (nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021).

SANZIONI

Dal 1° aprile 2022 non sarà più vigente l'impianto sanzionatorio delineato dai DL n. 19/2020 e n. 33/2020 per le violazioni delle misure di contenimento anti COVID-19. Tuttavia, per la violazione delle misure prescritte per la fase post emergenziale, l'art. 11 del DL 24/2022 detta un nuovo regime sanzionatorio (art. 13 del DL n. 52/2021) che, in parte, rinvia alle precedenti disposizioni sanzionatorie di cui ai DL n. 19/2020 e n. 33/2020, disponendo, pertanto, che le stesse continuano a trovare applicazione nel caso in cui disposizioni vigenti vi facciano espresso rinvio. In particolare, continuano a essere sanzionate ex art. 4 del DL n. 19/2020 (da euro 400 a euro 1.000):

- la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere (art, 9, commi 9-bis e 9-ter del DL n. 52/2021). Inoltre, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dei controlli dei green pass base (art. 9-bis del DL n. 52/2021) e dei green pass rafforzati (art. 9-bis.1 del DL n. 52/2021). Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. Per le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi e le competizioni sportivi al chiuso, tale sanzione accessoria si applica dalla seconda violazione commessa in giornata diversa;
- la violazione delle norme sull'auto sorveglianza (art. 10-ter, co. 2 del DL n. 52/2021);
- la violazione delle norme sull'obbligo di indossare i DPI (art. 10-quater del DL n. 52/2021). Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dell'ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l'estero (art. 10-bis, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021).

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail decccato@confindustriaromagna.it).